

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia ANNO 2011
E' OBBLIGATORIO PRESENTARE IL MODULO DI RICHIESTA
ENTRO IL 31/05/2011
PER I DIPENDENTI SCUOLA E I PENSIONATI INPDAP

NOVITA' D.LEGGE SVILUPPO approvato Cons.Min. 05/05/2011
TALE COMUNICAZIONE VALE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI
SE NON AVVENGONO VARIAZIONI
PREVISTE SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONI

Si ricorda:

1)PER PERSONALE IN SERVIZIO COMPARTO SCUOLA:

TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA CHE ANCHE NELL'ANNO D'IMPOSTA 2011
HA FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEVE RINNOVARE LA DOMANDA DI DETRAZIONI
D'IMPOSTA,IN QUANTO LA PRECEDENTE RICHIESTA E' SCADUTA IL 31/12/2010

Il MEF SPT (Service Personale Tesoro) nel proprio sito web COMUNICA:

IN ASSENZA DI NUOVA RICHIESTA, LE DETRAZIONI GIA' CONCESSE PROVVISORIAMENTE,
SARANNO R E V O C A T E NELLA RATA DI STIPENDIO LUGLIO 2011.

2) PER I PENSIONATI INPDAP:

IL PENSIONATO INPDAP CHE ANCHE NELL'ANNO D'IMPOSTA 2011
HA FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEVE RINNOVARE LA DOMANDA DI DETRAZIONI
D'IMPOSTA, IN QUANTO LA PRECEDENTE RICHIESTA E' SCADUTA IL 31/12/2010

L'INPDAP DI ROMA NEL PROPRIO SITO WEB comunica:

Novità 2011

I pensionati che hanno avuto titolo alle detrazioni per l'anno 2010 riceveranno allegato al Cud 2011 per i redditi 2010, un modello detrazioni precompilato (allegato n. 1) con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare per i quali l'interessato ha usufruito del beneficio fiscale per l'anno 2010. Nel caso la situazione sia rimasta invariata il modello dovrà essere firmato e restituito alla Sede Inpdap competente, al Caf o al professionista abilitato entro **il 31 maggio 2011**.

Nel caso invece dopo il 31 dicembre 2010 la situazione dei familiari a carico fosse cambiata rispetto a quella precedentemente certificata, i pensionati interessati devono compilare il modello in bianco "Richiesta detrazioni 2011", allegato al Cud 2011 (allegato n. 2) indicando la situazione attuale del nucleo familiare per i quali si chiede il beneficio fiscale. Anche in questo caso il termine di presentazione, alla Sede Inpdap di competenza, al Caf o al professionista abilitato, **è il 31 maggio 2011**

La mancata dichiarazione comporterà la sospensione dell'importo relativo al beneficio fiscale con la rata di agosto

NOVITA'

Nel Decreto LEGGE SVILUPPO approvato dal

Cons.Min. nella seduta del 05/05/2011 all'art. 7 è previsto che

TALE COMUNICAZIONE VALE ANCHE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

SE NON AVVENGONO VARIAZIONI

**PREVISTE SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE VARIAZIONI
ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA MODIFICA**

DA UN MINIMO DI EURO 258,23 A UN MASSIMO DI EURO 2065,83

Si riporta, in attesa pubblicazione D.L. in Gazz.Uff., il testo provvisorio disponibile nel sito web del Tesoro:

Art. 7

Semplificazione fiscale

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:
 - a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
 - b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;

e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo:

1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 12";

1.2) la parola "annualmente" è soppressa:

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi."

f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

Collegamenti ai documenti:

(cliccare su [http://](#)per aprire il link)

Comunicazione SPT Tesoro

<http://www.spt>

Comunicazione INPDAP Roma

<http://www.inpdap>

Testo provvisorio D.L. sviluppo

<http://www.inpdap>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

venerdì 6 maggio 2011

11.41.43